

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

Vigente al: 11-10-2024

TITOLO I

OGGETTO E SPECIE DELL'IMPOSTA E MODI DI PAGAMENTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[art. 87, comma quinto, della Costituzione](#);

Vista la [legge 9 ottobre 1971, n. 825](#), concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la [legge 6 dicembre 1971, n. 1036](#);

Visto il [decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202](#), convertito, con modifiche, nella [legge 24 luglio 1972, n. 321](#);

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'[art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825](#);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Art. 2

Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.

((Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.))
((87))

Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. (12)

Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

AGGIORNAMENTO (12)

La [L. 19 gennaio 1985, n. 4](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo, come modificato dall'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955](#), ha effetto dal 1 gennaio 1973

per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

AGGIORNAMENTO (87)

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Art. 3

(Modi di pagamento).

1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

- a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

((

1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).

))

((87))

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.

AGGIORNAMENTO (87)

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Art. 4

Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.

La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore.

Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da

bollo.

La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.

((Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.))

Art. 5

((Definizione di foglio, di pagina e di copia.

Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:

a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;

b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.

Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate semprechè queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale))

Art. 6

((Misura del tributo in caso d'uso.

Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso))

Art. 7

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1982, N. 955))

Art. 8

((Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.

Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario))

TITOLO II

MODI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 9

((Carta bollata.

Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del

foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento))

Art. 10

((Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.

Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni))

Art. 11

Bollo straordinario

Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.

È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.

Art. 12

Marche da bollo

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Art. 13

((Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio.

Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.

Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.

In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:

- 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;*
- 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;*
- 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;*
- 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;*
- 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo;*
- 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;*
- 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;*
- 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;*
- 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;*
- 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
 - 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;*
 - 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;*
 - 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;*
 - 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;*
 - 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto))**

Art. 14

((Speciali modalità di pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso. L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso))

Art. 15

Pagamento in modo virtuale.

Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una

dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. **((68))**

L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre.

Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.

L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia.

Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.

AGGIORNAMENTO (68)

Il D.P.C.M. 21 gennaio 2013 (in G.U. 31/01/2013, n. 26) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i soggetti individuati dall'[art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642](#), il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012 è prorogato fino al 31 marzo 2013".

Art. 15-bis

((Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti.))

((

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15.

Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) la società Poste italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni

))

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi".

AGGIORNAMENTO (77)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 82, comma 9) che "La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".

Art. 16

((Riscossione coattiva.

Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto))

TITOLO III

ATTI E SCRITTI PER I QUALI L'IMPOSTA È PRENOTATA A DEBITO

Art. 17

Atti dei procedimenti giurisdizionali.

Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del ***((patrocinio a spese dello Stato))*** è prenotata a debito.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 113)).

Art. 18

Atti di persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))**

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al **((patrocinio a spese dello Stato))** non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al **((patrocinio a spese dello Stato))**, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV

EFFETTI DEL MANCATO OD INSUFFICIENTE PAGAMENTO DELL'IMPOSTA;
OBBLIGHI, DIVIETI, SOLIDARIETÀ.

Art. 19

((Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo))

Art. 20

Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative ***((sanzioni amministrative))***.

La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 21

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Art. 22

Solidarietà.

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali ***((sanzioni amministrative))***:

- 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
- 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)).

Art. 23

Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 24

Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti).

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200. (71) ***((72))***

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (72)

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Art. 25

Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio).

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta. (86)
2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227](#), le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100. (86)
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.(71)(72) (86)

((

3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.

))

((87))

AGGIORNAMENTO (71)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (72)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#) come modificato dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

AGGIORNAMENTO (86)

Il [D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

AGGIORNAMENTO (87)

Il [D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Art. 26

(Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici).

1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da **((euro 500 a euro 5000)). ((86))**

AGGIORNAMENTO (86)

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

Art. 27

Violazioni costituenti reati

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))

Art. 30

Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria

Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.

Art. 31

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della ***((sanzione amministrativa))*** riscossa.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.

Art. 32

Irreperibilità di valori bollati.

È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.

Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.

È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.

Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di **((sanzione amministrativa))**.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONTROVERSIE ED ALLE VIOLAZIONI

Art. 33

Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria

Le controversie relative all'applicazione delle imposte **((...))** previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte **((...))** in contestazione.

Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.(22)

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 23 novembre 1993, n. 406 (in G.U. 1ª s.s. 1/12/1993, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473)) ((33))

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative".

Art. 35

Organi competenti all'accertamento delle violazioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.

I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.

I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Art. 36

((Modalità di accertamento delle violazioni.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.

Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente))

Art. 37

Termini di decadenza – Rimborsi.

L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.

La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative **((sanzioni amministrative))** deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.

Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:

- a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto.

Art. 38

Ripartizione delle pene pecuniarie

Le somme riscosse per le **((sanzioni amministrative))** previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII

VENDITA DEI VALORI BOLLATI

Art. 39

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.

La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:

- a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno **((ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)))**, nella seguente misura:

- 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
- 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
- 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;

- b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.

Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.

Il Ministro delle finanze può con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.

I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.

Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.

Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

((Disposizioni transitorie.

Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo)

((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1° gennaio 1974".

Art. 41

Integrazione dei valori

I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.

Art. 42

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972

LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 14. - CARUSO

TARIFFA
(PARTE I)

**((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA
DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE))**

ALLEGATO A

Articolo della tariffa

1

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	


```

=====
1. Atti rogati, | 1. Carta bollata, | 1. Per le copie |
ricevuti o auten- | | marche, bollo a | dichiarate con- |
ticati da notai o | | punzone oppure | formi, l'imposta, |
da altri pubblici | | mediante versamento | salva specifica |
ufficiali e cer- | | registro per gli | disposizione, è |
tificati, estrat- | | atti soggetti a | dovuta indipen- |
ti di qualunque | | registrazione in | dentemente dal |
atto o documento | | termine fisso e per | trattamento pre- |
e copie dichiara- | | le relative copie | visto per l'ori- |
te conformi all' | | presentate unitamen- | ginale. L'imposta |
originale rila- | | te ad essi. | non è dovuta per |
sciati dagli | | | le copie, dichia- |
stessi: per ogni | | | rate conformi |
foglio..... | 20.000 | | all'originale in- |
| | | formatico, degli |
| | | assegni presen- |
| | | tati al pagamento |
| | | in forma elettro- |
| | | nica per i quali |
| | | è stato attestato |
| | | il mancato paga- |
| | | mento nonché del- |
| | | la relativa docu- |
| | | mentazione, di |
| | | cui all' articolo |
| | | 4, comma 3, del |
| | | regolamento di |
| | | cui al decreto |
| | | del Ministro |
| | | dell'economia e |
| | | delle finanze 3 |
| | | ottobre 2014, n. |
| | | 205, e di cui |
| | | all' articolo 15 |
| | | del regolamento |
| | | della Banca |
| | | d'Italia del 22 |
| | | marzo 2016, ema- |
| | | nati ai sensi |
| | | dell' articolo 8, |
| | | comma 7, lettere |
| | | d) ed e), del |
| | | decreto-legge 13 |
| | | maggio 2011, n. |
| | | 70, convertito, con |
| | | modificazioni, dal- |
| | | la legge 12 luglio |
| | | 2011, n. 106)). |
| | | |
1-bis. Atti ro- | | | 1-bis.L'imposta è |
gati,ricevuti o | | | dovuta in misura |
autenticati da | | | cumulativa, all'at- |
notai o da al- | | | to della richiesta |

```

tri pubblici			di formalità, me-	
ufficiali, re-			diante versamento	
lativi a dirit-			da eseguire con le	
ti sugli immo-			stesse modalità	
bili inclusi			previste per il	
gli atti delle			pagamento degli	
società e de-			altri tributi dovu-	
gli enti diver-			ti per l'esecuzione	
si dalle socie-			delle formalitàper	
tà sottoposti			via telematica.	
a registrazione				
con procedure te-				
lematiche, loro				
copie conformi				
per uso registra-				
zione ed esecu-				
zione di formali-				
tà ipotecarie,				
comprese le note				
di trascrizione				
ed iscrizione, le				
domande di anno-				
tazione e di vol-				
tura da essi di-				
pendenti e				
l'iscrizione nel				
registro di cui				
all'art. 2678 del				

codice civile:|||

1) per gli atti,			1.Quando la forma-	
aventi ad oggetto			lità ipotecaria e	
il trasferimento			la voltura catasta-	
ovvero la costi-			le vengono richie-	
tuzione di dirit-			ste successivamente	
ti reali di godi-			alla registrazione	
mento su beni im-			dell'atto al quale	
mobili, comprese			conseguono èdovuto	
le modificazioni			l'importo pari alla	
o le rinunce di			differenza tra	
ogni tipo agli			l'imposta cumulati-	
stessi, nonché			va e quanto corri-	
atti aventi natu-			sposto in sede di	
ra dichiarativa			registrazione.	
relativi ai mede-				
simi diritti:				
euro 230,00;				
2) per gli atti			2. Quando la forma-	
di cui al numero			litàipotecaria, la	
1) che comportano			voltura catastale	
anche formalità			e l'acquisizione	
nel registro del-			degli atti di cui	
le imprese:			al comma 1-ter ven-	
euro 300,00;			gono richieste	
3) per tutti gli			successivamente	

altri atti che			alla registrazione
comportano forma-			dell'atto al quale
lità nei pubbli-			conseguono è dov-
ci registri immo-			to l'importo pari
biliari:			alla differenza
euro 155,00;			tra l'imposta cumu-
4) per gli atti			lativa e quanto
di cui al numero			corrisposto in sede
3) che comportano			di registrazione.
anche formalità			
nel registro del-			
le imprese:			
euro 225,00;			
5) per gli atti			
concernenti uni-			
camente immobili			
ubicati nei ter-			
ritori ove vige			
il sistema del			
libro fondiario			
(regio decreto 28			
marzo 1929, n.			
499):			
euro 125,00;			
6) per gli atti			
concernenti uni-			
camente immobili			
ubicati nei ter-			
ritori ove vige			
il sistema del			
libro fondiario			
(regio decreto			
28 marzo 1929,			
n. 499) che			
comportano anche			
formalità nel			
registro delle			
imprese:			
euro 195,00			
1-bis. 1. Altri			
atti rogati, ri-			
cevuti o autenti-			
cati da notai o			
da altri pubblici			
ufficiali sotto-			
posti a registra-			
zione con proce-			
dure telematiche			
e loro copie con-			
formi per uso re-			
gistrazione:			
1) per gli atti			
propri delle			

società e degli			
enti diversi dal-			
le società non			
ricompresi nel			
comma 1-bis,			
incluse la copia			
dell'atto e la			
domanda per il			
registro delle			
imprese:			
euro 156,00;			
2)per le procure,			
deleghe e simili:			
euro 30,00;			
3)per gli atti di			
cessione di quote			
sociali:			
euro 15,00;			
4)per tutti gli			
altri atti:			
euro 45,00			
1-ter. Domande,	2. L'imposta è cor-	1-ter. L'imposta	
denunce ed atti	risposta in modo	è dovuta, anche	
che le accompa-	virtuale secondo le	in misura cumula-	
gnano, presentate	modalità previste	tiva,all'atto della	
all'ufficio del	dal decreto del	trasmissione per	
registro delle	Ministro dell'eco-	telematica o della	
imprese ed invia-	nomia e delle finan-	consegna del sup-	
te per via tele-	ze emanato ai sensi	porto informatico.	
matica ovvero	dell'articolo 3,		
presentate su	comma 13 della legge		
supporto informa-	28 dicembre 2001,		
tico ai sensi	n. 448		
dell'articolo 15,			
comma 2, della			
legge 15 marzo			
1997, n. 59: per			
ciascuna domanda,			
denuncia od atto			
a)se presentate			
da ditte indivi-			
duali,euro 17,50;			
b) se presentate			
da società di			
persone, euro 59;			
c) se presentate			
da società di			
capitali, euro 65			
1-quater. Domande	2-bis. L'imposta di	1-quater. L'imposta	
di concessione o	cui al comma	è dovuta all'atto	
di registrazione	1-quater ècorrispo-	della trasmissione	

dei differenti		sta in modo virtuale	dei documenti per	
titoli di pro-		tramite le Camere di	via telematica o	
prietà indu-		commercio, autoriz-	della consegna del	
striale ed atti		zate alla riscos-	supporto informati-	
allegati, succes-		sione.	co contenente gli	
sive formalità			stessi.	
ed istanze varie				
presentate alle				
Camere di commer-				
cio e all'Ufficio				
italiano brevetti				
e marchi ed in-				
viate per via				
telematica ovvero				
consegante su				
supporto informa-				
tico ai sensi				
dell'articolo 14				
del decreto del				
Presidente della				
Repubblica 28				
dicembre 2000, n.				
445:				
a)per ogni doman-				
da di concessione				
o di registrazio-	((euro))			
ne di marchi	((48,00))			
d'impresa, novi-				
tà vegetali,				
cerficati comple-				
mentari di prote-				
zione e topo-				
grafie di prodot-				
ti per semicon-				
duttori:				
a-bis) per ogni				
domanda di con-				
cessione o di				
registrazione di				
brevetto per				
invenzione, mo-				
dello di utili-				
tà, disegno e				
modello ove alla				
stessa risulti				
allegato uno o				
più dei seguenti				
documenti:				
1) lettera di				
incarico a consu-				
lente di proprie-				

tà industriale o				
riferimento alla				
stessa;				
2) richiesta di				
copia autentica				
del verbale di				
deposito;				
3) rilascio di				
copia autentica				
del verbale di				
deposito:				
((euro 16,00))				
b)per ogni istan-				
za di trascrizio-				
ne e relativi				
allegati				
c)per ogni istan-				
za di annotazione				
d) per istanze				
diverse dalle				
precedenti				

(29) (49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800; c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile; da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"¹".

Articolo della tariffa

2

=====

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- Modo di pagamento por- Fis- zio- se nali	N o t e

=====

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie,		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.		1. In questo articolo sono comprese: a) le fedeli di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
				2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve

descri-			quale documento	
zioni,			per l'assol-	
consta-			vimento dell'IVA.	
tazioni e			2-bis. Contratti	
inventari			relativi alle	
destinati a			operazioni e	
far prova			servizi bancari e	
fra le parti			finanziari e	
che li hanno			contratti di	
sotto-			credito al	
scritti: per			consumo,	
ogni foglio			previsti dal	
			titolo	
	20.000		VI del decreto	
			legislativo 1	
			settembre 1993, n.	
			385, e contratti	
			relativi ai	
			servizi di	
			investimento posti	
			in essere dalle	
			società fiduciarie	
			e dagli altri	
			intermediari	
			finanziari di cui	
			al decreto	
			legislativo 23	
			luglio 1996, n.	
			415: per ogni	
			contratto,	
			indipendentemente	
			dal numero degli	
			esemplari o copie,	
			lire 20.000.	
			2-ter. Contratti	
			relativi ad utenze	
			di servizi di	
			pubblica utilità	
			a rete: per ogni	
			contratto,	
			indipendentemente	
			dal numero di copie	
			e di fogli che lo	
			compongono o di	
			linee	
			effettivamente	
			utilizzate per la	
			scrittura a mezzo	
			stampa o con	
			tabulati, mezzi	
			meccanici e simili,	
			lire 20.000.	

(29) ~~(49)~~

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

3

=====
Imposte	
dovute	
(lire)	

Indicazione degli atti soggetti a imposta	----- Pro- Modo di pagamento por- Fis- zio- se nali	N o t e
=====		
		1. NOTA SOPPRESSA
		DAL D.L. 20 GIUGNO
		1996, N. 323,
		CONVERTITO CON
		MODIFICAZIONI DALLA
		L. 8 AGOSTO 1996,
		N. 425.
		2. Per le domande
		di partecipazione
		a pubblici concorsi
		di reclutamento
		di personale
		banditi dagli enti
		contro indicati o
		di assunzione in
		servizio anche
		temporanea, anche
		con sotto-
		scrizione auten-
		ticata, e per i
		documenti da
		allegare alle
		domande stesse
		l'imposta non è
		dovuta.
		3.Non sono soggette
1. Ricorsi		alla imposta le
straordinari		istanze concer-
al Presidente		nenti rapporti di
della Repub-	1. Carta bollata,	impiego prodotte
blica. Istanze,	marche, bollo a	dai dipendenti
petizioni,	punzone: per gli	degli uffici
ricorsi e	atti diretti alle	controindicati alla
relative memorie	conservatorie dei	amministrazione
diretti agli	registri immobi-	competente.
uffici e agli	liari, agli uffici	4. Per le
organi, anche	tecnici erariali,	domande e i
collegiali,	agli uffici del	documenti relativi
dell'Ammini-	registro, dell'im-	alle operazioni
strazione dello	posta sul valore	elencate nella
Stato, delle	aggiunto o doganali,	tabella allegata
regioni, delle	l'imposta può	alla legge 18
province, dei	essere corrisposta	ottobre 1978, n.
comuni, loro	in modo virtuale.	625, e successive
consorzi e	2. L'imposta dovuta	modificazioni
associazioni,	per ciascuno dei tre	l'imposta è pagata
delle comunità	esemplari delle	mediante versa-
montane e delle	schede, comprese	mento sul conto

unità sani-		quelle susti-	corrente postale	
tarie locali,		tutive, redatte per	vincolato inte-	
nonché agli		l'iscrizione nel	stato alla	
enti pubblici in		registro generale	direzione generale	
relazione alla		dei testamenti è	della motoriz-	
tenuta di		assolta mediante	zazione civile e	
pubblici		applicazione di	dei trasporti in	
registri,		marche sul retro del	concessione per	
tendenti ad		modello; sull'e-	il successivo	
ottenere		semplare destinato	accreditamento	
l'emanazione		all'archivio	mensile, tramite	
di un provve-		notarile è	unico postagi-ro,	
dimento ammini-		applicata anche la	a favore dell'uf-	
strativo o il		marca relativa al	ficio del registro	
rilascio di		tributo dovuto	bollo di Roma	
certificati,		sull' esemplare	(articolo 7,	
estratti, copie		destinato al	secondo comma,	
e simili: per		registro generale	della predetta	
ogni foglio	20.000	dei testamenti.	legge).	
1-bis. Istanze			5. Per le istanze	
trasmesse per			trasmesse per via	
via telematica			telematica,	
agli uffici e			l'imposta di cui	
agli organi,			al comma1-bis è	
anche colle-			dovuta nella	
giali,			misura forfettaria	
dell'Amministra-			di euro 16,00 a	
zione dello			prescindere dalla	
Stato, delle			dimensione del	
regioni, delle			documento.	
province, dei				
comuni, loro				
consorzi e				
associazioni,				
delle comunità				
montane e delle				
unità				
sanitarie				
locali, nonché				
agli enti				
pubblici				
in relazione				
alla tenuta				
di pubblici				
registri,				
tendenti ad				
ottenere				
l'emanazione				
di un provvedi-				
mento ammini-				
strativo o il				
rilascio di				
certificati,				

estratti,				
copie o simili				
((, con esclu-				
sione delle				
istanze di cui				
all'articolo 3,				
comma 1, del				
decreto del				
Ministro del				
lavoro e della				
previdenza				
sociale 24				
marzo 1994, n.				
379, presentate				
ai fini della				
percezione				
dell'indennità				
prevista				
dall'articolo				
1, comma 3,				
della legge 18				
febbraio 1992,				
n. 162)):				
euro 16,00.				
2. Note di		1. Carta bollata,		
trascrizione,		marche, bollo a		
iscrizione,		punzone e, per le		
rinnovazione e		note presentate		
annotazione nei		alle conservatorie		
registri di cui		dei registri		
all'articolo 16		immobiliari, anche		
lettera b),		in modo virtuale		
nonché nei		mediante versamento		
registri navale		alle conservatorie		
aereonautico		medesime.		
e automobili-				
stico; note di				
trascrizione				
del patto di				
riservato				
dominio,				
nonché del				
privilegio				
nelle vendite				
di macchine di				
cui agli				
articoli 1524				
e 2762 del				
<u>codice civile</u> :				
per ogni				
foglio.....	20.000			
2-bis. Note di		1. L'imposta è	1. L'imposta	

trascrizione, di	assoluta in modo	di importo	
iscrizione, di	virtuale, anche	forfetario,	
rinnovazione,	tramite	è dovuta	
domande di	versamento	all'atto	
annotazione nei	diretto al	della	
registri	concessionario,	richiesta	
immobiliari,	disposizione di	di	
anche con	pagamento per via	formalità.	
efficacia di	telematica ovvero		
voltura,	pagamento ad		
trasmesse con	intermediario		
procedure	convenzionato		
telematiche o	oltre che presso		
presentate su	il competente		
supporto	ufficio		
informatico,	dell'Agenzia del		
compresa	territorio.		
l'iscrizione nel			
registro di cui			
all'articolo			
2678 del codice			
civile, fuori			
dai casi			
previsti			
dall'articolo 1,			
comma 1-bis			
, dal comma			
2-ter del			
presente			
articolo e			
dall'articolo 4,			
comma 1-bis:	€ 59,00		
2-ter. For-	1. Mediante	1. L'imposta non si	
malità richie-	versamento da	applica se in sede	
ste per via	eseguire con le	di registrazione	
telematica, per	stesse modalità	dell'atto è stata	
gli atti	previste per il	corrisposta	
registrati	pagamento degli	l'imposta di cui	
ai sensi	altri tributi	all'art. 1,	
dell'art. 1,	dovuti per	comma 1-bis.	
comma 1-bis. 1,	l'esecuzione		
numeri 1 e 4,	delle formalità		
ovvero non	per via		
soggetti a	telematica.		
registrazione:			
1) per ogni			
formalità			
di trascri-			
zione,			
iscrizione,			
annotazione			
nei registri			
immobiliari,			

nonché per				
la voltura				
catastale				
ad essa				
collegata,				
comprese la				
copia				
dell'atto				
ad uso				
formalità				
ipotecaria e				
l'iscrizione				
nel registro				
di cui				
all'art.				
2678 del				
<u>codice civile</u> :				
euro 108,00;				
2) per ogni				
voltura				
catastale,				
dipendente da				
atti che non				
comportano				
formalità nei				
registri				
immobiliari:				
euro 15,00				
+-----+-----+-----+-----+-----+				

(29) (49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa

di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

4

=====

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute	Pro- Modo di pagamento por-	N o t e
---	---------------------	-----------------------------------	---------

=====

1. Atti e provvedimenti degli organi della ammini- strazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in	 ----- Fisse zio- se nali	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conserva- torie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici era- riali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.	1. Per le copie dichiarate con- formi l'imposta, salva specifica dispo- sizione, è dovuta indipendente- mente dal trattamento previsto per l'originale. 2. Sono esenti dall'imposta: a) i duplicati di atti e documenti rila-
--	--	---	---

relazione alla			sciati dalla
tenuta di			pubblica ammini-
pubblici			strazione quando
registri,			gli originali
rilasciati anche			sono andati
in estratto o in			smarriti o
copia dichiarata			l'intestatarario
conforme			ne ha perduto il
all'originale			possesso;
a coloro che ne			b) le copie
abbiano fatto			copie delle car-
richiesta: per			telle cliniche
ogni foglio.....	20.000		dichiarate
			conformi
			all'originale;
			c)i certificati,
			copie ed
			estratti
			desunti esclusi-
			vamente dai
			registri dello
			Stato civile e
			le
			corrispondenti
			dichiarazioni
			sostitutive;
			d) denunce di
			smarrimento e
			relative
			certificazioni.
			e)atti e
			documenti
			relativi
			all'istruzione
			secondaria di 2
			grado.
1-bis.Certifi-		1-bis. Il	1-bis. L'impo-
cati di successio-		pagamento è	sta, di
ne conformi alle		eseguito con le	importo
risultanze delle		stesse modalità	forfetario, è
dichiarazioni		previste per gli	dovuta in
uniche di		altri tributi	misura
successione dei		liquidati	cumulativa
beni immobili e		dall'obbligato.	all'atto della
di diritti reali			trasmissione
immobiliari			per via
trasmesse con			telematica
procedure			della
telematiche,			dichiarazione
comprese le note			unica di
di trascrizione,			successione dei
con efficacia di			beni immobili e

voltura, e			di diritti	
l'iscrizione nel			reali	
registro di cui			immobiliari,	
all'articolo			per ogni	
2678 del codice			certificato di	
civile: per ogni			successione da	
certificato	€ 85,00		trascrivere	
			presso gli	
			Uffici del	
			territorio	
			competenti.	
1-ter. Certi-		1-ter. L'imposta	1-ter. L'impo-	
ficati,		è assolta in	sta, di	
copie ed		modo virtuale,	importo	
estratti delle		anche tramite	forfetario, è	
risultanze e		versamento	dovuta all'atto	
degli elaborati		diretto al	della richiesta	
catastali		concessionario,	ed è	
ottenuti dalle		disposizione di	comprensiva	
banche dati		pagamento per via	dell'imposta	
informatizzate		telematica ovvero	dovuta per la	
degli uffici		pagamento ad	richiesta	
dell'Agenzia del		intermediario	stessa	
territorio,		convenzionato		
attestazioni di		oltre che presso		
conformità:	€ 28,00	il competente		
		ufficio		
		dell'Agenzia del		
		territorio.		
((1-quater. Atti				
e provvedimenti				
degli organi				
dell'Amministra-				
zione dello Stato,				
delle regioni,				
delle province,				
dei comuni, loro				
consorzi e				
associazioni,				
della comunità				
montane e delle				
unità sanitarie				
locali, nonché				
quelli degli				
enti pubblici in				
relazione alla				
tenuta di				
pubblici regi-				
stri, rilasciati				
per via telema-				
tica anche in				
estratto o in				

copia dichiarata				
conforme				
all'originale a				
coloro che ne				
abbiano fatto				
richiesta:				
euro 16,00)).				
2. Atti di		1. Carta bollata,		
notorietà e		marche o bollo a		
pubblicazioni di		punzone.		
matrimonio: per				
ogni foglio.....	20.000			
3. Certificati,		1. Carta bollata,		
dichiarazioni,		marche o bollo a		
attestati spediti		punzone.		
dalle curie				
o cancellerie				
religiose				
o dai ministri				
di qualsiasi				
culto quando				
siano destinati				
ad uso civile:				
per ogni foglio...	20.000			

(29) (49) **((66))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"¹".

AGGIORNAMENTO (66)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 594) che "Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento»".

Articolo della tariffa

5

=====			
Indicazione degli	Imposte	Modo di pagamento	N o t e
atti soggetti a	dovute		
imposta	-----		
	Pro-	por-	
	Fisse	zio-	
	nali		
=====			
1. Certificati		1. Carta bollata,	
di liqui-		marche o bollo a	
dazione dei		punzone.	
comitati			
direttivi degli			
agenti di cambio			
di cui			
all'articolo 9			
del regio			
decreto 30			
dicembre 1923,			
n. 3278, e			
successive			
modificazioni:			

(29) **((49))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;

b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;

c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

6

Articolo della tariffa

6

		visto per	1699.	
		bollo model-	3. La	
		li propri,	proroga se	
		stampati o	concessa	
		litografati,	mediante	
		di cambiali	rilascio di nuovo	
		di qualsiasi	titolo cambiario	
		somma purché	è soggetta	
		i detti modu-	all'imposta	
		li abbiano	propria della	
		le dimen-	cambiale; se	
		sioni della	concessa in forma	
		carta bol-	diversa dalla	
		lata per cam-	dichiarazione	
		biali e rechi-	cambiarla è	
		no l'indi-	soggetto	
		cazione	all'imposta	
		dell'impresa	prevista	
		emittente.	dall'articolo	
			2.	
2. Vaglia			3. I vaglia	
cambiari			cambiari di cui	
all'ordine			al punto 2 posso-	
di aziende			no essere girati	
di credi-			soltanto per il	
to, nonché			risconto alla	
di isti-			Banca d'Italia	
tuti e di			o per l'incasso	
enti di cui			ad altra azienda	
agli arti-			od istituto di	
coli 5 e 41			credito. Nel caso	
del regio			di girata ad	
decreto-			altro fine la	
legge 12			cambiale si	
marzo 1936,			considera come	
n. 375,			irregolare di	
convertito			bollo a tutti gli	
nella legge			effetti e si	
7 marzo			applica la	
1938, n.			sanzione di cui	
141:			all'articolo	
			25, comma 3, del	
			decreto.	
3. Cambiali			4. Le ditte	
accettate			esportatrici	
dagli			devono adope-	
istituti di			rare per il	
credito			rilascio delle	
designati			cambiali di cui	
con decreto			al punto 3 moduli	

del Ministro			propri stampati o	
del tesoro			litografati	
per l'acchet-			portanti la	
tazione di			menzione che si	
tratte a			tratta di accet-	
copertura			tazione bancarie	
di espor-			autorizzate a	
tazioni:			norma dell'arti-	
			colo 1 del regio	
			decreto - legge 8	
			agosto 1930,	
			numero 1162,	
			convertito	
			nella legge 9	
			aprile 1931,	
			numero 3161. I	
			moduli completati	
			nell'importo,	
			nella data di	
			emissione e di	
			scadenza e con la	
			firma dell'emit-	
			tente, devono	
			essere presen-	
			tati, prima	
			dell'acchet-	
			tazione ed entro	
			trenta giorni	
			dalla data di	
			emissione,	
			dagli istituti di	
			credito, agli	
			uffici del	
			registro o agli	
			uffici postali.	
			Se gli istituti	
			di credito subor-	
			dinano l'acchet-	
			tazione al	
			rilascio di	
			cambiali - tratte	
			sull'acqui- rente	
			della merce	
			esportata, emesse	
			o girate a loro	
			favore, a tali	
			cambiali-tratte	
			sono applica-	
			bili le dispo-	
			sizioni del	
			presente comma	
			compresa la ridu-	
			zione dell'impo-	
			sta a condizione	

			che in esse sia	
			fatta menzione	
			delle accet-	
			tazioni bancarie	
			alle quali le	
			medesime sono	
			pertinenti.	
			Agli effetti	
			della riduzione	
			dell'imposta le	
			stesse cambiali -	
			tratte devono	
			essere esibite	
			agli uffici del	
			registro insieme	
			con le cambiali.	
			Si considerano	
			non in regola col	
			bollo le cambiali	
			assoggettate	
			all'imposta,	
			quando siano	
			servite per uso	
			diverso da quello	
			della copertura	
			dell'esporsione.	
4. Cambiali			5. Se le cam-	
accettate			biali sono acqui-	
da aziende			state dall'im-	
ed isti-			presa emittente	
tuti di cre-			o da altra	
dito di cui			impresa con lo	
al regio			stesso titolare	
decreto -			o contitolare o	
legge 12			dall' istituto	
marzo 1936,			di credito accet-	
numero 375 e			tante o da	
successive			imprese control-	
modifi-			late, control-	
cazioni e			lanti o colle-	
integra-			gate il bollo	
zioni emesse			deve essere inte-	
da impren-			grato fino alla	
ditori di			misura previ- sta	
cui all'ar-			al punto 1,	
ticolo 2195			lettera a). La	
del codice			stessa dispo-	
civile con			sizione si	
indica-			applica se	
zione dei			l'indicazione	
proventi			dei proventi	
in qualun-			manca o non	

que forma			corrisponde a	
pattuiti			quelli effet-	
girabili con			tivamente	
la clausola			pattuiti. Le	
senza			cambiali possono	
garanzia ed			essere girate	
aventi			esclusivamente	
scadenza			con clausola	
non supe-			"senza garanzia"	
riore a 12			o equivalente	
mesi,				
nonché				
cambiali				
finanziarie:				
		0,1 per		
		mille		
5. Cambiali		((1. Contrassegni))		
agrarie		((emessi ai sensi))		
rilasciate		((dell'articolo 3,))		
ad aziende		((comma 1, lettera))		
od istituti		((a), aventi data)		
di credito e		((di emissione non))		
altri enti		((successiva a)		
autoriz-		((quella riportata))		
zati per		((sulla cambiale,))		
legge o per		((per un valore))		
decreto		((pari all'imposta))		
ministe-		((dovuta)).		
riale, ad				
esercitare				
il credito				
agrario di				
cui al regio				
decreto -				
legge 29				
luglio 1927,				
numero 159,				
convertito				
dalla legge				
5 luglio				
1928, numero				
1760, e				
successive				
modifi-		2. Gli		
cazioni e da		uffici del		
altre		registro possono		
disposi-		concedere alle		
zioni		aziende o agli		
legisla-		istituti di		

tive in		credito e agli		
materia:		altri enti		
		autorizzati,		
		che ne fanno		
		domanda, di		
		0,1 per	sottoporre al	
		mille	bollo mediante	
			marche e visto	
			per bollo modelli	
			propri stampati o	
			litografati di	
			cambiali agrarie	
			per qualsiasi	
			somma, purché	
			detti modelli	
			abbiano le	
			dimensioni della	
			carta bollata per	
			cambiali e	
			rechino l'indica-	
			zione delle	
			aziende e degli	
			istituti di	
			credito e degli	
			altri enti.	
6. Cambiali				
emesse in				
relazione ad				
operazioni				
di credito				
di cui agli				
articoli 15				
e 16 del				
decreto del				
Presidente				
della				
Repubblica				
29 settembre				
1973, numero				
601:				
		0,1 per		
		mille		
7. Cambiali			6. I titoli di	
e titoli			cui al punto 7,	
equiva-			lettera a), non	
lenti di cui			sono soggetti	
al primo			all'obbligo di	
comma dell'			integrazione	
articolo 32			dell'imposta di	
della legge			bollo ancorché	

24 maggio			non formino	
1977, numero			oggetto di	
227 emessi			assicurazione o	
in Italia:			di finanzia-	
a) all'ordi-			mento nell'ambito	
ne di			della legge 24	
operatori			maggio 1977, n.	
nazionali a			227, e semprechè	
fronte di			attengano ad	
crediti			operazioni di	
destinati a			credito	
formare			all'esper-	
oggetto di			tazione con	
assicu-			dilazione di	
razioni o di			pagamento	
finanzia-			superiore ai	
mento;			diciotto mesi. La	
b) all'ordi- ne			disposizione di	
di istituti			cui al punto 7,	
italiani o			lettera b), si	
al portatore			applica anche	
a fronte di			agli effetti	
operazioni			cambiarsi e ai	
di cui all'			titoli emessi	
articolo 15,			all'ordine del	
lettere g)			Medio-credito	
ed h), della			centrale.	
stessa				
legge:				
		0,1 per		
		mille		
8. Cambiali		1. Come al	1. Come al punto	
emesse da		punto 1.	1.	
imprese				
sovvenzio-				
nate dalla				
Banca				
Europea				
degli				
investi-				
menti				
(B.E.I.)				
dalla Comu-				
nità				
europea del				
carbone e				
dell'ac-				
ciaio (C- E-				
C- A.) ,				
dalla Comu-				
nità				

europea				
dell'ener-				
gia atomica				
(EURATOM) e				
dal				
Consiglio				
d'Europa				
(art. 2				
della legge				
31 ottobre				
1981, n.				
1231, art. 1				
della legge				
16 agosto				
1962, n.				
1333 e art.				
5 della				
legge 30				
novembre				
1976, n.				
796):				
	0,1 per			
	mille			

(49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "Alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: [...]

3) all'articolo 6:

3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille".

Articolo della tariffa

7

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	

=====			
1. Note di	Le stesse	1. Carta	1. Come all'art. 6.
pegno,	imposte	bollata,	2. Le delega-
delega-	stabilite	marche per	zioni non
zioni,	per le	cambiali o	negoziabili
ordini in	cambiali.	visto per	sono soggette
derrate,		bollo.	all'imposta fissa
titoli di		2. L'imposta	di cui all'art. 2.
credito		può essere	3. All'imposta
trasfe-		pagata,	fissa di ((euro))
ribili		anche parzial-	((11)), da
relativi a		mente,	corrispondersi
somme di		mediante	mediante marche,
denaro non		marche da	sono soggette le
specifi-		annullarsi	delegazioni
camente		dall'ufficio	rilasciate dalle
indicate in		del registro,	regioni, dalle
altri		per un importo	province e dai
articoli		non superiore	comuni ed altri
della		al valore di	enti pubblici a
tariffa		dieci marche	favore della
		del taglio	Cassa depositi e

		massimo. Se	prestiti degli	
		l'imposta	istituti di	
		supera tale	previdenza,	
		limite, la	nonché degli	
		differenza o	istituti di	
		l'intera	credito autoriz-	
		imposta è	zati a concedere	
		riscossa con	mutui a predetti	
		visto per	enti.	
		bollo.		

(29)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal 14 luglio 1992.

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

Articolo della tariffa

8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191))

Articolo

della tariffa

9

((

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Assegni		1. Marche da	1. Non è dovuta
bancari:		bollo e bollo	imposta per le
a) emessi con		a punzone.	girate e per la
l'osser-			quietanza apposta
vanza dei			sul titolo né in
requisiti di			caso di protesto
cui all'art.			per mancanza di
1, numeri 1,			fondi.
2, 3 e 5,			
del regio			
decreto 21			
dicembre			
1933, n.			
1736: per			
ogni assegno....	500		
b) emessi	Le stesse	2. Come all'art. 5.	2. Non si
senza	imposte		considera post-
l'osservanza	stabilite		datato l'assegno
di uno dei	per le		sul quale venga
requisiti	cambiali.		indicata una data
indicati			di emissione
nella			posteriore a
lettera a) o			quella effettiva,
con data			quando la post-
diversa da			datazione sia

/quella di	/	/	/giustificata	/
/emissione	/	/	/dal periodo di	/
/	/	/	/tempo necessario	/
/	/	/	/per la consegna	/
/	/	/	/del titolo al	/
/	/	/	/destinatario o da	/
/	/	/	/altro materiale	/
/	/	/	/impossibilità	/
/	/	/	/di presentazione	/
/	/	/	/e semprechè la	/
/	/	/	/data non	/
/	/	/	/differisca di	/
/	/	/	/oltre quattro	/
/	/	/	/giorni da quello	/
/	/	/	/di emissione.	/
/	/	/	/3. Per gli assegni	/
/	/	/	/tratti su aziende	/
/	/	/	/od istituti di	/
/	/	/	/credito esteri	/
/	/	/	/l'imposta è	/
/	/	/	/dovuta all'atto	/
/	/	/	/della loro	/
/	/	/	/negoiazione	/
/	/	/	/presso l'azienda	/
/	/	/	/o l'istituto di	/
/	/	/	/credito che per	/
/	/	/	/prima li negozia.	/

-----))

Articolo
della tariffa
10

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-		
	zio-		
	se	nali	
=====			
1. Assegni		1. Versamento	1. Non è dovuta
circolari:		all'ufficio	imposta per la
a) emessi in		del registro.	girata e la
conformità			quietanza.
del regio			
decreto 21			

dicembre				
1933, n.				
1736: ((...))		6		
		((per		
		mille per		
		ogni		
		anno))		
b) emessi in		2. Come	2. L'imposta deve	
difformità		all'art. 5.	essere liquidata	
del regio			sull'ammontare	
decreto 21			complessivo,	
dicembre			arrotondato	
1933, n.			alle lire mille	
1736.....	Le stesse		superiori, degli	
	imposte		assegni in	
	stabilite		circolazione alla	
	per le		fine di ogni	
	cambiali		trimestre solare	
			in base a	
			denuncia	
			trimestrale da	
			presentarsi al	
			competente	
			ufficio del	
			registro entro	
			trenta giorni	
			dalla scadenza di	
			ciascun trimestre	
			e versata nei	
			dieci giorni	
			successivi. La	
			denuncia deve	
			essere corredata	
			dalla relativa	
			situazione	
			trimestrale dei	
			conti.	
			3. Per le aziende	
			e gli istituti di	
			credito aventi	
			più succursali	
			o sedi in diverse	
			province la	
			denuncia deve	
			presentarsi	
			all'ufficio del	
			registro del	
			distretto in cui	
			si trova la sede	
			principale.	
2. Vaglia		Versamento	1. L'imposta	
cambiari e		all'ufficio	comprende quella	

fedi di		del registro.	di emissione e di
credito del			quietanza.
Banco di			L'imposta deve
Napoli e del			essere liquidata
Banco di			in base alla
Sicilia,			media delle
nonché			situazioni
vaglia			decadali dei
cambiari			vaglia cambiari e
della Banca			delle fedi di
d'Italia: ((...))	4		credito di
	((per))		ciascun mese del
	((mille))		trimestre solare
	((per))		cui si riferisce
	((ogni))		l'applicazione
	((anno))		dell'imposta.
			2. L'importo
			delle rate
			trimestrali deve
			essere versato
			entro il secondo
			mese successivo a
			quello di ciascun
			trimestre solare.
			3. Le dichiara-
			zioni e le girate
			apposte sulle
			fedi di credito
			dei Banchi di
			Napoli e di
			Sicilia sono
			soggette
			all'imposta di
			bollo a seconda
			del rapporto
			giuridico cui si
			riferiscono.
			4. Non sono
			soggetti ad imposta
			i vaglia cambiari
			emessi dalla
			Banca d'Italia per
			il servizio di
			tesoreria dello
			Stato.

Allegato A-art. 10 bis

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Allegato A-art. 10 ter

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 2002, N. 265))

Articolo
della tariffa
12

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537))

Articolo della tariffa
13

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- zio- se nali	Modo di pagamento N o t e
=====			
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebi- tamenti o accredi- tamenti, anche non	 ----- 	 	1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordina- tivi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun perci-

sotto-		l'imposta è	piente.	
scritti, ma		riscossa in modo	2. L'imposta	
spediti o		virtuale al	non è dovuta:	
consegnati		momento della	a) quando	
pure tramite		emissione degli	la somma non	
terzi;		stessi. Per le	supera L.	
ricevute e		quietanze	150.000, a meno	
quietanze		rilasciate	che si tratti di	
rilasciate		dalle	ricevute o	
dal		conservatorie	quietanze	
creditore, o		dei registri	rilasciate a	
da altri per		immobiliari,	saldo per somma	
suo conto, a		dagli uffici	inferiore al	
liberazione		tecnici	debito	
totale o		erariali,	originario, senza	
parziale di		dagli uffici	l'indicazione	
una obbliga-		del registro,	di questo o delle	
zione		dell'imposta	precedenti	
pecuniaria:		sul valore	quietanze, ovvero	
per ogni		aggiunto o	rilasciare per	
esemplare:	2.500	doganali,	somma indeter-	
		l'imposta è	minata;	
		riscossa dagli	b) per la	
		uffici stessi.	quietanza o	
			ricevuta apposta	
			sui documenti	
			già assogget-	
			tati all'impo-	
			sta di bollo o	
			esenti;	
			c) per le	
			quietanze apposte	
			sulle bollette di	
			vendita dei	
			tabacchi,	
			fiammiferi,	
			valori bollati,	
			valori postali e	
			dei biglietti	
			delle lotterie	
			nazionali.	
			3. Sono esenti	
			dall'imposta le	
			ricevute relative	
			al pagamento di	
			spese di	
			condominio negli	
			edifici.	
2. Estratti		1. Marche o	1. I documenti di	
di conti,		bollo a	cui al punto 2	
nonché		punzone.	relativi a	
lettere ed			rapporti tra enti	

altri docu-			ed imprese ed i	
menti di			propri dipen-	
addebi-			denti o ausiliari	
tamento o di			ed intermediari	
accredita-			di commercio o	
mento di			spedizionieri	
somme,			non sono soggetti	
portanti o			all'imposta.	
meno la				
causale				
dell'ac-				
credita-				
mento o				
dell'ad-				
debita-				
mento e				
relativi				
benestari				
quando la				
somma supera				
L. 150.000:				
per ogni				
esemplare	2.500			
2-bis. Estratti			3-bis. L'estratto	
conto, inviati			conto o il	
dalle banche ai			rendiconto si	
clienti ai sensi			considerano in ogni	
dell'articolo			caso inviati almeno	
119 del decreto			una volta nel corso	
legislativo 1°			dell'anno anche	
settembre 1993,			quando non sussiste	
n. 385, nonché			un obbligo di invio	
estratti di			o di redazione. Se	
conto corrente			gli estratti conto	
postale e			sono inviati	
rendiconti dei			periodicamente nel	
libretti di			corso dell'anno,	
risparmio anche			l'imposta di bollo	
postali: per			dovuta è rapporta-	
ogni esemplare			ta al periodo	
con periodicità			rendicontato. Se il	
annuale:			cliente è persona	
a) se			fisica, l'imposta	
il cliente è	euro		non è dovuta	
persona fisica	34,20		quando il valore	
			medio di giacenza	
b) se il cliente			risultante	
è soggetto			dagli estratti e	
diverso da	euro		dai libretti è	
persona fisica	100, 00		complessivamente	
			non superiore a	
			euro 5.000.	

3-ter. L'imposta è
sostitutiva di
quella dovuta per
tutti gli atti e
documenti formati
o emessi ovvero
ricevuti dalle
banche nonché
dagli uffici dell'
Ente poste
italiane,
relativi a
operazioni e
rapporti regolati
mediante conto
corrente, ovvero
relativi al
deposito di titoli,
indicati nell'
articolo 2, nota
2-bis, e negli
articoli 9, comma
1, lettera a), 13,
commi 1 e 2, e
14. La
comunicazione
relativa
ai prodotti
finanziari, ivi
compresi i buoni
postali fruttiferi,
anche non soggetti
all'obbligo di
deposito,((nonché))
((quella relativa))
((alle cripto-))
((attività di cui))
((all'articolo 67))
((, comma 1,))
((lettera c-sexies))
((, del testo unico))
((delle imposte))
((sui redditi,))
((di cui al))
((decreto del))
((Presidente della))
((Repubblica))
((22 dicembre 1986))
((, n. 917,))
si
considera in ogni
caso inviata almeno
una volta nel corso
dell'anno anche

| quando non sussiste |
| un obbligo di invio |
| o di redazione. |
| L'imposta è |
| comunque dovuta una |
| l'anno o alla |
| chiusura del |
| rapporto. Se le |
| comunicazioni sono |
| inviate |
| periodicamente nel |
| corso dell'anno, |
| l'imposta di bollo |
| dovuta è |
| rapportata al |
| periodo |
| rendicontato. Non |
| sono soggetti |
| all'imposta gli |
| estratti dei conti |
| correnti postali |
| che presentino un |
| saldo negativo per |
| tre mesi consecuti- |
| vi a seguito |
| dell'applicazione |
| della predetta |
| imposta e che siano |
| chiusi d'ufficio. |
| Limitatamente |
| all'anno 2012, |
| l'imposta è dovuta |
| nella misura |
| minima di euro |
| 34,20 e nella |
| massima di euro |
| 1.200. Per l'anno |
| 2013, l'imposta è |
| dovuta nella misura |
| minima di euro |
| 34,20 e, se il |
| cliente è soggetto |
| diverso da persona |
| fisica, nella |
| misura massima di |
| di euro 4.500. A |
| decorrere dall'anno |
| 2014, se il cliente |
| è soggetto diverso |
| da persona fisica, |
| l'imposta è dovuta |
| nella misura |
| massima di euro |
| 14.000. Sono |

			comunque esenti i
			buoni postali
			fruttiferi di
			valore di rimborso
			complessivamente
			non superiore a
			euro 5.000.
			Per i buoni
			postali fruttiferi
			emessi in forma
			cartacea prima del
			1 gennaio 2009,
			l'imposta è
			calcolata sul
			valore nominale
			del singolo titolo
			ed è dovuta nella
			misura minima di
			euro 1,81, con
			esclusione della
			previsione di
			esenzione di cui al
			precedente
			periodo. L'imposta
			gravante sui buoni
			postali fruttiferi
			si rende comunque
			dovuta al momento
			del rimborso.
2-ter.	1 per		
Comunicazioni	mille		
periodiche	annuo per		
alla clientela	il 2012		
relative a	1,5		
prodotti	per		
finanziari,	mille		
anche non	per		
soggetti ad	l'anno		
obbligo di	2013		
deposito, ivi	e 2		
compresi i	per		
depositi bancari	mille		
e postali,	a de-		
((anche se))	correre		
((rappresentati))	dall'		
((da certifica-))	anno		
((ti o relative))	2014		
((a cripto-))			
((attività))			
((di cui))			
((all'articolo 67))			
((, comma 1,))			
((lettera))			

((c-sexies),))			
((del testo))			
((unico))			
((delle imposte))			
((sui redditi,))			
((di cui al))			
((decreto del))			
((Presidente))			
((della))			
((Repubblica))			
((22 dicembre))			
((1986, n. 917)).			
L'imposta non è			
dovuta per le			
comunicazioni			
ricevute ed			
emesse dai fondi			
pensione,			
dei prodotti			
pensionistici			
individuali			
paneuropei			
di cui al			
regolamento			
(UE)			
2019/1238			
e dai			
fondi sanitari.			
Per ogni			
esemplare,			
sul complessivo			
valore di			
mercato o, in			
mancanza, sul			
valore nominale			
o di			
rimborso.			

(26) (29) (52) (64) (65)

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-bis, e alla relativa nota 3-bis, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 giugno 2005.

 AGGIORNAMENTO (64)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è ridotta al 50 per cento."

Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 2012.

 AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 8, comma 15) che "Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012."

Articolo
 della tariffa
 14

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Ricevute,		1. Marche o bollo	1. Non è dovuta
lettere e		a punzone.	imposta per la
ricevute di			quietanza.
accredi-			2. Per i documenti
tamento e			relativi a
altri			percipienti
documenti,			diversi, l'imposta
anche se non			si applica con
sotto-			riferimento a
scritti,			ciascuno di essi.
nascenti da			
rapporti di			
carattere			

commerciale,				
negoziati,				
ancorché				
consegnati				
per				
l'incasso,				
presso				
aziende e				
istituti di				
credito, per				
ogni				
esemplare:				
quando la				
somma non supera euro				
euro 129,11..... 1,29				
oltre lire				
250.000 fino				
a lire				
500.000..... 4.000				
oltre lire				
500.000 fino				
a lire				
1.000.000..... 7.000				
oltre lire				
1.000.000..... 10.000				

----- **((52))**

AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che "Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

[...]

b) all'art. 14:

- 1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;
- 2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;
- 3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;
- 4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 giugno 2005.

Articolo della tariffa

15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2004, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2004, N. 191))

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-		
	zio-		
	se	nali	
=====			
1. Libri e		1. Marche o	1. Per pagina di
registri:		bollo a	repertori, libri
a) repertori:		punzone da	e registri si
libri di cui		applicarsi	intende una
all'arti-		sull'ultima	facciata,
colo 2214,		pagina	qualunque sia il
primo comma,		numerata o nei	numero delle
del Codice		modi di cui al	linee, e per
civile; ogni		decreto	quelli formati
altro		legislativo 9	mediante
registro, se		luglio 1997, n.	l'impiego di
bollato e		237, e	tabulati mecano-
vidimato nei		successive	grafici ogni
modi di cui		modificazioni.	facciata utiliz-
agli		2. Per i	zabile.
articoli		repertori,	
2215 e 2216		libri e	
del Codice		registri	
civile: per		tenuti con	
ogni cento		sistemi	
pagine o		mecano-	
frazione di		grafici	
cento pagine....	20.000	l'imposta può	
		essere assolta	
		direttamente	
		all'ufficio	
		del registro;	
		in tal caso	
		gli estremi	
		della relativa	
		bolletta di	
		pagamento	
		devono essere	
		riportati	

		sull'ultima		
		pagina di		
		ciascun		
		repertorio,		
		libro o		
		registro.		
b) registro		3. Alla conservato-	2. L'imposta non	
generale		ria dei registri	si applica per le	
delle		immobiliari.	formalità non	
conserva-			soggette a	
torie dei			tributo o	
registri			comprese in	
immobiliari			regimi	
di cui			sostitutivi.	
all'art.				
2678 del			2-bis. Se i	
Codice			libri di cui	
civile: per			all'articolo	
ogni			2214, primo	
formalità..... 20.000			comma, del	
			<u>codice civile</u>	
			sono tenuti da	
			soggetti diversi da	
			quelli che	
			assolvono in modo	
			forfettario la	
			tassa di concessio-	
			ne governativa	
			per la bollatura	
			e la numerazione	
			di libri e registri	
			a norma	
			dell'articolo 23	
			della Tariffa	
			allegata al decreto	
			del Presidente	
			della Repubblica	
			26 ottobre 1972,	
			n. 641, come	
			sostituita dal	
			decreto del	
			Ministro delle	
			finanze 28 dicembre	
			1995, pubblicato	
			nella Gazzetta	
			Ufficiale n. 303	
			del 30 dicembre	
			1995, l'imposta è	
			maggiorata di lire	
			20.000.	

(29) **((49))**

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo
della tariffa
17

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Notifica-		1. Carta bollata,	
zioni		marche o bollo a	
giudiziarie		punzone.	
e altri			
avvisi da			
inserirsi			
nella			
Gazzetta			
Ufficiale			
dello Stato,			
nei bollet-			
tini			
ufficiali			
delle			
regioni o			
nel foglio			
degli			
annunzi			
legali per			
dispo-			

sizioni				
legisla-				
tive o				
regolamen-				
tari o per				
ordine del				
giudice: per				
ogni foglio..... 20.000				

(29) **((49))**

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo
della tariffa
18

=====				
	Imposte			
	dovute			
	(lire)			
Indicazione degli	-----			
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento		N o t e
imposta	por-			
	Fis-	zio-		
	se	nali		

=====				
1. Copia		1. Carta bollata,		
degli atti		marche o bollo a		
delle		punzone.		
società da				
depositarsi				
a norma				
dell'arti-				
colo 2435				
del Codice				
civile: per				
ogni foglio..... 20.000				

(29) **((49))**

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa

19

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	 (lire) ----- Pro- por- Fis- se	Modo di pagamento zio- nali	N o t e
1. Certi- ficati rilasciati e atti stragiui- diziali compiuti da organi giurisdi- zionali.....	 20.000	1. Carta bollata, marce o bollo a punzone. 	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Auto- rità giudizia- ria relativi alla materia penale.

(29) **((49))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

 AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

 AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

 AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa
 20

=====			
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Pro- por- Fis- se	Modo di pagamento zio- nali	N o t e
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti		1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di

dei			procedura civile,	
procedimenti			comprende quella	
arbitrali:			dovuta per la	
per ogni			certificazione	
foglio.....	20.000		della firma.	
		2. Gli atti compiuti	2. Non sono	
		dal giudice e dal	soggette ad	
		cancelliere e i	imposta: le copie	
		provvedimenti	delle difese, delle	
		originali del	memorie e delle	
		giudice nei	note aggiunte nei	
		procedimenti civili	giudizi innanzi ai	
		sono redatti su	giudici di pace	
		carta libera: con	le copie delle	
		esclusione delle	comparse, delle	
		sentenze e dei	difese e degli	
		processi verbali	altri atti e	
		di conciliazione.	documenti	
		L'imposta è	esistenti nel	
		corrisposta, per	fascicolo di causa	
		ogni procedimento,	distribuite al	
		mediante	giudice o ai	
		applicazione di	componenti dei	
		marche o mediante	collegi giudicanti;	
		versamento su conto	gli atti e	
		corrente postale	documenti prodotti	
		intestato	dal pubblico	
		all'ufficio del	ministero o	
		registro di Roma	compiuti su sua	
		nelle misure di	richiesta.	
		seguito indicate:	3. Restano ferme le	
			disposizioni di	
		1) davanti al	cui all'art. 11	
		giudice di	della legge 7	
		pace....L. 90.000	febbraio 1979, n.	
			59.	
		2) davanti al	4. La parte, che	
		Tribunale:	per prima si	
		a) per i procedimen-	costituisce in	
		ti di cogni-	giudizio, che	
		zione....L. 105.000	deposita in	
		b) per i	cancelleria o in	
		procedimenti di	segreteria il	
		esecuzione immobi-	ricorso o il	
		liare....L. 240.000	controricorso o che	
		di altra natura,	fa istanza per	
		limitatamente	l'assegnazione o la	
		a quelli il cui	vendita dei beni	
		valore supera	pignorati, è	
		L. 5.000.000....L.	tenuta al pagamento	
		120.000	dell'imposta nella	
			misura econ le	
		3) davanti alla	modalità	
		Corte di appello....	stabilite nel	

		L. 90.000	presente articolo.
			5. La parte
		4) davanti alla	applica sulla nota
		Corte di cassazio-	iscrizione a ruolo
		ne....L. 60.000	di cui all'art. 165
			del codice di
		5) per i procedimen-	procedura civile o,
		ti speciali....L.	in mancanza, su
		60.000	un foglio di carta
			contenente
		3. L'imposta di	l'indicazione degli
		bollo per gli atti	estremi della
		compiuti dal	causa, le marche
		giudice e dai	e le ricevute dei
		segretari, compresa	versamenti sui
		quella per gli	conti correnti
		originali delle	postali.
		decisioni e dei	6. Il cancelliere
		provvedimenti, è	provvede ad
		corrisposta per	annullare le marche
		ogni procedimento	o le ricevute dei
		dinanzi al	versamenti sui
		Consiglio di Stato	conti correnti
		ed al tribunale	postali mediante
		amministrativo	timbro ad
		regionale nella	inchiostro
		misura di L.180.000,	indelebile con
		con le modalità di	datario e
		cui al comma 2.	numerazione
		4. Per gli	progressiva
		originali delle	annuale,
		sentenze e dei	annotandone gli
		verbali di	estremi nel ruolo
		conciliazione	generale nel quale
		nei procedimenti	è iscritto il
		giurisdizionali	procedimento. Il
		civili,	foglio, sul quale
		l'imposta di	sono applicate le
		bollo, commisus-	marche o le
		rata al numero	ricevute, deve
		al numero dei	essere allegato a
		fogli, è	cura del
		versata,	cancelliere o del
		contestualmente	segretario nel
		all'imposta di	fascicolo di
		registro, se	ufficio.
		dovuta, secondo	
		le modalità	
		previste dal	
		decreto	
		legislativo	
		9 luglio 1997,	
		n. 237, e	
		successive	

per ciascun	€	pagamento ad	
atto	24,00	intermediario	
		convenzionato.))	
2. Atti		1. Carta bollata,	1. Non sono
d'intimazione ai		marche o bollo	soggetti ad imposta
testimoni nei		a punzone.	gli atti
giudizi di			d'intimazione ai
qualsiasi grado			testimoni nei
e specie:			procedimenti
per ogni foglio.	20.000		avanti i giudici
			di pace, nonché
			le copie degli atti
			consegnate ai
			testimoni.
3. Provvedimento		1. Modalità	1. L'imposta va
del tribunale		di cui al decreto	corrisposto
che rende		legislativo 9	all'atto della
esecutivo il		luglio 1997, n. 237.	registrazione del
lodo arbitrale			provvedimento.
di cui			
all'art. 825 del			
codice di			
procedura			
civile.	((€ 54,00)		

(29) (34) (36) (49)

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254".

AGGIORNAMENTO (36)

La L. 16 giugno 1998, n. 188, nel modificare l'art. 247, comma 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

AGGIORNAMENTO (49)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa
20-bis

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
21

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro- Modo di pagamento		N o t e
imposta	por-		
	Fis- zio-		
	se nali		
=====			
1. Atti,		1. Carta bollata,	1. L'imposta
processi		marche o bollo a	relativa alle
verbali,		punzone.	sentenze di non

sentenze e			doversi procedere	
decreti in			è a carico del	
materia			remittente	
penale: a)			della querela,	
cauzioni e			viene iscritta	
costituzioni			nei registri di	
di parte			cancelleria	
civile: per			dell'autorità	
ogni foglio..... 20.000			giudiziaria di	
			primo grado ed è	
b) sentenze		2. All'ufficio del	riscossa, insieme	
e decreti		registro.	alle spese	
penali di			processuali e	
condanna;			alle pene	
sentenze			pecuniarie se ve	
penali della			ne siano, nei	
corte di			modi stabiliti	
cassazione e			per le tasse	
del			sugli atti	
tribunale			giudiziari.	
supremo				
militare che				
respingono o				
dichiarano				
inammis-				
sibile il				
ricorso di				
parte;				
sentenze di				
non doversi				
procedere				
per				
remissione				
anche tacita				
di querela:				
per ogni				
foglio..... 20.000				
2. Atti e		1. Carta bollata,		
documenti		marche o bollo a		
inerenti		punzone.		
all'azione				
civile				
promossa nel				
procedi-				
mento				
penale: per				
ogni foglio..... 20.000				

La L. 12 luglio 1991, n. 202, nel convertire il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991".

 AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

 AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:

1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa
 21-bis

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

TARIFFA
 (PARTE II)

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO))

Articolo della tariffa
 22

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Conti dei cu-	1. All'ufficio del	1. Le	
ratori ed altri	registro o con	disposizioni	
amministratori	marche.	del comma 1	

giudiziari; atti		si applicano	
relativi alla		anche agli	
concessione del		atti e	
servizio di		documenti	
riscossione dei		uniti a	
tributi di cui		corredo dei	
al decreto del		conti, se non	
Presidente della		sono soggetti	
Repubblica 28		a bollo fin	
gennaio 1988, n.		dall'origine.	
43, e atti di			
prestazione			
delle relative			
cauzioni: per			
ogni foglio.... 20.000			

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

23

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis- zio-		
	se nali		
=====			
1. Ricevute per		1. All'ufficio del	
versamento o		registro o con	
svincolo di		marche.	
somme o valori			
depositati in			
garanzia o per			
semplice custo-			
dia presso			
pubbliche			
amministrazioni			
statali o locali			
compresi i			
depositi			
doganali e			
giudiziari: per			
ogni ricevuta...	20.000		
2. Ricevute e			
note di consegna			
di merci con o			
senza l'indica-			
zione del			
prezzo: per ogni			
documento.....	20.000		

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11".

Articolo della tariffa

24

=====

	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro- Modo di pagamento		N o t e

imposta	por-	
Fis- zio-		
se nali		
=====		
1. Atti e	1. All'ufficio del	1. L'imposta
documenti di cui	registro o con	è dovuta sin
all'art. 2	marche.	dall'origine
redatti sotto		se per gli
forma di		atti e docu-
corrispondenza o		menti è ri-
di dispacci		chiesta dal
telegrafici,		<u>Codice Civile</u>
ancorché		a pena di
contenenti		nullità la
clausole di cui		forma scritta
all'art. 1341		o se hanno
del Codice		per oggetto
civile:		locazioni di
per ogni foglio		immobili
o esemplare..... 20.000		soggetti a
		registrazione
		in termine
		fisso, cessio-
		ni di aziende
		o costituzio-
		ne di diritti
		di godimento
		reali o per-
		sonali sulle
		stesse.

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

 AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

 AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

 AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

25

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Documenti		1. All' ufficio	1. I documenti
concernenti		del registro o con	di cui contro
qualsiasi		marche.	sono soggetti
movimento o			all'imposta
ricevimento di			in caso d'uso
denaro, titoli o			la condizione
valori di			che presso il
qualunque			competente
quantità o			ufficio del
importo scambia-			registro sia
ti tra casa			depositato il
madre o centrale			certificato
di un ente			attestante

pubblico o			le qualifiche	
privato, o di			rispettive,	
una impresa, e			a meno che	
proprie filiali,			esse non	
succursali, se-			risultino ai	
di, depositi e			fini dell'im-	
e stabilimenti,			posta sul	
nonché			valore	
quelli scambiati			aggiunto.	
tra un ente			2. Le quali-	
pubblico o			fiche debbono	
privato,			risultare	
un'impresa			dall'intestazioni	
commerciale o			degli atti.	
industriale e				
propri ausilia-				
ri,				
intermediari o				
spedizionieri:				
per ogni foglio				
o esemplare..... 20.000				

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"¹":

Articolo della tariffa

26

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro- Modo di pagamento		N o t e
imposta	por-		
	Fis- zio-		
	se nali		
=====			
1. Documenti,		1. All'ufficio del	
elenchi, ruoli,		registro o con	
matricole e		marche.	
simili relativi			
all'esercizio ai			
mestieri, arti o			
professioni: per			
ogni foglio o			
esemplare.....	20.000		

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

27

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis- zio-		
	se nali		
1. Atti e		1. All'ufficio del	
documenti da		registro o con	
chiunque		marche.	
rilasciati che,			
secondo le			
vigenti			
disposizioni di			
legge o			

regolamentari,			
devono			
accompagnare le			
merci durante il			
loro trasporto e			
spaccio ovvero			
attestarne			
caratteristiche,			
pesi, misure o			
altre qualità:			
per ogni foglio			
o esemplare....	20.000		

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10,

lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"¹."

Articolo della tariffa

28

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	zio-	
	se	nali	
=====			
1. Tipi,		1. All'ufficio del	
disegni,		registro o con	
modelli, piani,		marche.	
dimostrazioni,			
calcoli ed altri			
lavori degli			
ingegneri,			
architetti,			
periti, geometri			
e misuratori;			
liquidazioni,			
dimostrazioni,			
calcoli ed altri			
lavori contabili			
dei liquidatori,			
ragionieri e			
professionisti			
in genere: per			
ogni foglio o			
esemplare.....	600		

----- **((53))**

 AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;

d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;

e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (53)

Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera c)) che "Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche: [...]

c) all'art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto dal 1 giugno 2005.

Articolo della tariffa

29

=====				
Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute (lire)	Pro- por- Fis- zio- se nali	Modo di pagamento	N o t e
1. Titoli di credito prove- nienti dall'estero:			1. All'ufficio del registro o con marche.	
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 12 LUGLIO				

2004, N. 168,				
CONVERTITO CON				
MODIFICAZIONI				
DALLA L. 30				
LUGLIO 2004,				
N. 191))				
b) cambiali	Nella	2. Marche per		
	stessa	cambiali da		
	misura	annullarsi		
	stabilita	dagli uffici		
	per le	del registro		
	cambiali	o dagli		
	emesse	uffici		
	nello	postali o		
	Stato.	visto per		
		bollo. Per le		
		cambiali		
		assogget-		
		tate		
		all'imposta		
		di bollo o ad		
		imposta a		
		questa		
		assimi-		
		labile da		
		parte di		
		stati esteri,		
		l'imposta è		
		ridotta alla		
		metà.		
c) cambiali e				
titoli				
equivalenti, di				
cui al primo				
comma dell'art.				
32 della legge				
24 maggio 1977,				
n. 227, emessi				
all'estero				
all'ordine di				
operatori				
nazionali a				
fronte di credi-				
ti destinati a				
formare oggetto				
di assicu-				
razioni o di				
finanziamento o				
all'ordine di				
istituti italia-				
ni o al portato-				
re a fronte di				

operazioni di				
cui all'art. 15,				
lettere g) e h),				
della stessa				
legge: ((...))				
(0,1 per				
mille)				

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

Articolo della tariffa

30

((

=====			
	<i>Imposte</i>		
	<i>dovute</i>		
	<i>(lire)</i>		
<i>Indicazione degli</i>			
<i>atti soggetti a</i>	<i>Pro-</i>	<i>Modo di pagamento</i>	<i>N o t e</i>
<i>imposta</i>	<i>por-</i>		
	<i>Fis-</i>	<i>zio-</i>	
	<i>se</i>	<i>nali</i>	

=====				
<i>/1. Atti diversi</i>	<i>/Nella</i>	<i>/1. All'ufficio del</i>	<i>/1. Quando</i>	<i>/</i>
<i>/da quelli</i>	<i>/stessa</i>	<i>/registro o con</i>	<i>/l'imposta è</i>	<i>/</i>
<i>/indicati</i>	<i>/misura</i>	<i>/marche.</i>	<i>/commisurata</i>	<i>/</i>
<i>/nell'art. 29</i>	<i>/degli</i>	<i>/</i>	<i>/al valore</i>	<i>/</i>
<i>/documenti e</i>	<i>/atti</i>	<i>/</i>	<i>/dell'atto o</i>	<i>/</i>
<i>/registri</i>	<i>/similari</i>	<i>/</i>	<i>/documento</i>	<i>/</i>
<i>/provenienti</i>	<i>/compiuti</i>	<i>/</i>	<i>/indicato in</i>	<i>/</i>
<i>/dall'estero,</i>	<i>/nello</i>	<i>/</i>	<i>/moneta este-</i>	<i>/</i>
<i>/aventi contenuto</i>	<i>/Stato</i>	<i>/</i>	<i>/ra, la liqui-</i>	<i>/</i>
<i>/corrispondente a</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/dazione dell'</i>	<i>/</i>
<i>/quello di atti,</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/imposta si fa</i>	<i>/</i>
<i>/documenti e</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/secondo il</i>	<i>/</i>
<i>/registri che so-</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/cambio uffi-</i>	<i>/</i>
<i>/no soggetti</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/ciale vigente</i>	<i>/</i>
<i>/nello Stato</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/alla data di</i>	<i>/</i>
<i>/all'imposta</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/presentazione</i>	<i>/</i>
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/per la</i>	<i>/</i>
<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/registrazione</i>	<i>/</i>
-----))				

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegata A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegata A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

=====			
	Imposte		
	dovute		
	(lire)		
Indicazione degli	-----		
atti soggetti a	Pro-	Modo di pagamento	N o t e
imposta	por-		
	Fis-	z io-	
	se	n ali	
=====			
1. Biglietti del		1. All'ufficio del	
lotto e delle		registro o con	
lotterie e		marche.	
cartelle delle			
tombole			
autorizzate: per			
ogni esemplare..	20.000		

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

Articolo della tariffa

32

=====

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte	Modo di pagamento	N o t e
	dovute (lire)		
		Pro-	
		por-	
		Fis- zio-	
		se nali	

=====

1. Atti,		1. All'ufficio del	
documenti,		registro o con	
registri ed ogni		marche.	
altro scritto,			
per i quali non			
sono			
espressamente			
previsti il			
pagamento			
dell'imposta sin			
dall'origine			
ovvero			
l'esenzione:			

|-----|

per ogni			
esemplare			
dell'atto,			
documento o di			
altro scritto	20.000		

|-----|

per ogni cento	1. All'ufficio del	
pagine o frazio-	registro o con	
ne di cento pa-	marche.	
gine del regi-		
stro o del rela-		
tivo estratto 20.000		

(29) **((50))**

AGGIORNAMENTO (14a)

Il D.P.C.M. 18 maggio 1990 (in G.U. 23/05/1990, n.118) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le imposte fisse di bollo, stabilite nella tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in qualunque modo pagate, sono adeguate come segue:

- a) per gli atti civili, amministrativi e giudiziari, esclusi gli atti di uso scolastico, e le c.d. ricevute bancarie: da L. 1.000 a L. 1.100; da L. 2.000 a L. 2.200; da L. 3.000 a L. 3.300; da L. 4.000 a L. 4.400; da L. 5.000 a L. 5.500; da L. 7.000 a L. 7.800; gli importi forfetari di cui all'art. 31 della sopra indicata tariffa sono adeguati da L. 12.000 a L. 13.000; da L. 18.000 a L. 19.500; da L. 21.000 a L. 23.000; da L. 42.000 a L. 46.000; da L. 6.000 a L. 6.500; da L. 30.000 a L. 33.000;
- b) per gli assegni bancari e gli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa sopra citata; da L. 300 a L. 500; da L. 500 a L. 800;
- c) per i libretti di risparmio: da L. 1.500 a L. 2.500;
- d) per gli atti e documenti di natura scolastica: da L. 700 a L. 4.000;
- e) per il provvedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile: da L. 10.000 a L. 80.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che gli adeguamenti suindicati si applicano dal 1 giugno 1990.

AGGIORNAMENTO (15)

La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 7) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992".

AGGIORNAMENTO (29)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 150) che la presente modifica avrà effetto dal 1 gennaio 1996.

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 10, lettera d)) che "alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: 1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11"".

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa

34

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa

35

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa

36

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa

37

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa

38

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa

39

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
40

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
41

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
42

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
43

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
44

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo
della tariffa
45

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa

46

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa

47

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa

48

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa

49

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Articolo della tariffa

50

((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.M. 20 AGOSTO 1992 (IN S.O. N. 106, RELATIVO ALLA G.U. 21/08/1992, N. 196)))

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

Andreotti

TABELLA

((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO))

ALLEGATO B

Art. 1.

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Art. 2.

((Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni))

Art. 3.

((Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato))

Art. 4.

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

Verballi, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. (9)

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento ***((, anche esecutivo,))*** per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera ***((dei concessionari del servizio nazionale di riscossione))***.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che le integrazioni e correzioni apportate al secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1973.

Art. 6.

((Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto)).

Art. 6-bis.

((Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)).
((74))

AGGIORNAMENTO (74)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2018.

Art. 7.

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi ***((o garantiti))*** dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione ***((, la negoziazione o la compravendita))*** di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Art. 8.

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'[art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173](#).

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Art. 8-bis.

((Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza)).

Art. 8-ter.

Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza ***((effettuata))*** dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

Art. 9.

((Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione)).

Art. 10.

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Art. 11.

((Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso)).

Art. 12.

((Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;

2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;

3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità;

4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze)).

Art. 13.

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli [articoli 400 e seguenti del codice civile](#); atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'[art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173](#).

Art. 13-bis.

((Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo [codice della strada](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti)).

Art. 14.

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli [articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

((Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.))

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi resituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE.

Art. 16.

((Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati)).

Art. 17.

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Art. 18.

((Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

**b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti)).**

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 18 aprile 1979, n. 169 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974".

Art. 19.

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)) ((21))

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 66, comma 5) che "Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie".

Art. 21.

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 21-bis.

((Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia)).

Art. 22.

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.

Art. 23.

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti. **((9))**

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Alla tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

Art. 24. - è sostituito dal seguente:

"Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti".

Art. 25. - è sostituito dal seguente:

"Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo art. 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti".

Art. 26. - è sostituito dal seguente:

"Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Art. 27. - è sostituito dal seguente:

"Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere".

Art. 24.

((Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.))

Art. 25.

((Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui allo [art. 2161 del codice civile](#) e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.))

Art. 26.

((Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.))

Art. 27.

((Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.))

Art. 27-bis.

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ***((nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI))***.

Art. 27-ter.

((Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari)).

Art. 27-quater.

((Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali)).

Art. 28.

((Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)